

Convegno

Le Novità Fiscali

di fine anno

27 febbraio 2014

Relazione a cura:

- Emilio Abruzzese, Dottore Commercialista, Presidente della Commissione II DD Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna;
- Maria Giovanna Franchi, Dottore Commercialista, componente della Commissione II DD Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna;
- Francesca Rigosi, Dottore Commercialista, componente della Commissione II DD Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

Con il contributo del Dott. Lorenzo Arienti.

La presente relazione non costituisce parere professionale e non esprime l'interpretazione né l'orientamento dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

Ci scusiamo anticipatamente per eventuali errori e inesattezze che dovessero risultare.



NOVITA' IN MATERIA DI REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Riduzione percentuale oneri detraibili

Con l'articolo 2 del DL n. 4 del 28.01.2014 è stato definitivamente cancellato il previsto taglio automatico alle detrazioni fiscali per oneri che sarebbe scattato il 31 gennaio scorso.

L'articolo unico, comma 575, della legge 147/2013 stabiliva che entro il 31 gennaio 2014 si sarebbero dovuti adottare dei provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) e, quindi, con effetto retroattivo. Tali provvedimenti avrebbero avuto la finalità di razionalizzare le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del Tuir, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, per assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il successivo comma 576 stabiliva, poi, che, qualora entro la predetta data non fossero stati adottati i provvedimenti menzionati, la misura della detrazione prevista dal già citato articolo 15 si sarebbe ridotta dal 19% al 18% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. In sostanza, ancora una volta, per esigenze di cassa, il Legislatore aveva previsto un meccanismo automatico di taglio delle detrazioni fiscali che sarebbe scattato automaticamente in assenza di correttivi di tipo normativo a cui lo stesso Legislatore era tenuto entro la fine del mese scorso. La detrazione per gli oneri indicati all'articolo 15 del Tuir è sempre stata del 19% e, quindi, la riduzione di un punto percentuale già per il 2013 e addirittura di due punti per il 2014 avrebbe creato notevoli aggravii per i contribuenti.

Le detrazioni fiscali coinvolte sono quindi quelle contenute nell'articolo 15 del Tuir, che nella formulazione attuale, consente di detrarre:

- gli interessi sui mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale;
- le spese sanitarie e veterinarie;
- le spese per l'istruzione superiore e universitaria;
- le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede";
- le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;

- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte, invalidità permanente e non autosufficienza;
- i contributi alle società di mutuo soccorso;
- le spese per le “badanti” e le spese funebri;
- gli oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico;
- le erogazioni liberali a favore di associazioni sportive dilettantistiche, di istituti scolastici e università, di enti che operano nel settore culturale, artistico e dello spettacolo.

Con il DL 4/2014, il Legislatore ha stabilito, all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), la soppressione dei predetti commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014, che prevedevano, appunto, il taglio automatico alle predette detrazioni. Per compensare il mancato gettito derivante da tale taglio programmato, saranno incrementati gli obiettivi minimi della revisione di spesa - la cosiddetta “spending review” - già contemplati nella Legge di stabilità 2014. Rimangono fisse, quindi, nella misura attualmente prevista tutte le detrazioni sopra richiamate e previste dall'articolo 15 del Tuir.

PROROGA DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Il DL 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011 (manovra di Ferragosto), ha previsto l'introduzione di un "contributo di solidarietà" a carico delle persone fisiche pari al 3% della parte di reddito complessivo lordo annuo eccedente il valore di euro 300.000.

Il periodo di applicazione del contributo, inizialmente era previsto per il triennio 2011 – 2013, è stato prorogato anche per gli anni 2014-2015-2016 dall'art. 1 comma 590 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014): *“Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto”*.

Si rammenta che il suddetto contributo di solidarietà costituisce un'imposta straordinaria, istituita per l'eccezionalità della situazione economica, distinta dall'ordinaria imposta sul reddito delle persone fisiche, come testimonia anche la deducibilità del contributo stesso dall'IRPEF. Si evidenzia inoltre che lo stesso non rileva nella determinazione dell'aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata.

I soggetti interessati al versamento del contributo sono:

- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- amministratori di società;
- parasubordinati;
- soci di società di persone che percepiscono il reddito per trasparenza;
- soci di società di capitali che hanno optato per l'applicazione della trasparenza del reddito;
- professionisti indipendentemente dalla loro iscrizione all'ordine professionale anche se la loro attività è svolta in forma associata.

Nello specifico, confluiranno nel conteggio del suddetto reddito complessivo i redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e diversi.

Non devono essere considerati nella formazione della base imponibile soggetta al contributo i redditi che, ai sensi dell'art. 3 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito complessivo, quali:

- i redditi soggetti a tassazione separata;
- i redditi esenti;
- i redditi soggetti a ritenute a titolo di imposta (i redditi soggetti a ritenute a titolo di acconto invece, rilevano secondo le modalità ordinarie);
- i redditi soggetti a imposte sostitutive dell'IRPEF anche su opzione del contribuente (Es. cedolare secca, imposta sostitutiva sui redditi fondiari, ecc.).

Ai fini della verifica del superamento della suddetta soglia di euro 300.000 devono essere ricompresi anche i redditi per i quali sono stati introdotti altri particolari "prelievi straordinari". Si tratta nello specifico, dei trattamenti pensionistici (pensioni d'oro di cui al par. 2) per i quali è prevista a decorrere dall'01/01/2014 e sino al 31/12/2016 l'applicazione di uno specifico contributo di solidarietà. In altri termini, tali trattamenti pensionistici, seppur soggetti allo specifico contributo, rilevano ai fini del calcolo della base imponibile ma su di essi non graverà il contributo del 3% perché già subiscono un altro prelievo peraltro più elevato. Ne consegue che, in assenza di altri redditi tassabili, il percettore di un trattamento pensionistico superiore ad euro 300.000 non sarà assoggettato al predetto contributo di solidarietà dovendo già scontare un contributo analogo.

In altri termini, il contributo interessa solo la parte di reddito complessivo, eccedente i 300.000 euro lordi annui, che trova capienza nei redditi di categoria diversa da quelli di lavoro dipendente già assoggettati a riduzione.

Esempio

Reddito da pensione: € 310.000

Altri redditi: € 90.000

Reddito complessivo: € 400.000

La base imponibile del contributo di solidarietà è di €90.000 corrispondente alla parte del reddito complessivo eccedente gli € 300.000 riferibile a redditi non già assoggettati a prelievo straordinario.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011, sono state indicate le modalità tecniche di attuazione delle norme relative al contributo di solidarietà; infatti all'art. 2 co. 1 viene previsto che il contributo di solidarietà sia determinato in sede di dichiarazione dei redditi e versato in unica soluzione unitamente al saldo dell'IRPEF. Diversamente dall'IRPEF, non sono dovuti versamenti a titolo di acconto. Il contributo di

solidarietà può essere compensato nel modello F24 con i crediti spettanti al contribuente e può essere versato in modo rateale fino al mese di novembre secondo le modalità previste per il versamento dell'IRPEF.

Per i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi di lavoro dipendente conguagliati da un unico sostituto d'imposta, per i quali è previsto l'esonero dalla dichiarazione dei redditi, il co. 2 del medesimo articolo prevede che il contributo di solidarietà sia determinato dai sostituti di imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio, quindi già con la retribuzione relativa al mese di dicembre ovvero entro il 28 febbraio dell'anno successivo, termine ultimo previsto dall'articolo 23, comma 3, del DPR 600/1973. I sostituti di imposta devono poi versare l'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la trattenuta è stata effettuata. Tale ultimo importo è indicato nel CUD.

Il decreto non prevede l'ipotesi in cui la retribuzione del mese sia insufficiente a subire il prelievo: in questo caso si ritiene ammissibile differire il prelievo sulle retribuzioni relative all'anno successivo, trattandosi di fattispecie già ammessa dall'articolo 23 del DPR 600/1973 in caso di retribuzione incapiente rispetto al prelievo dell'IRPEF.

Tramite la Risoluzione n. 47-E del 14/05/2012 sono stati istituiti i nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ed F24EP, del contributo di solidarietà.

I nuovi codici tributo da utilizzare sono:

- 1683 = Contributo di solidarietà (in caso di autotassazione).
Deve essere indicato nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" (è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati"). Indicare al campo "Anno di riferimento", l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento.
- 1619 = Contributo di solidarietà trattenuto a seguito di assistenza fiscale.
Deve essere indicato nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati".
- 146E = Contributo di solidarietà trattenuto a seguito di assistenza fiscale (per chi è obbligato al versamento tramite F24EP).
Deve essere indicato nella sezione Erario (valore F), con l'indicazione nel campo "riferimento A" e nel campo "riferimento B" del mese e dell'anno cui si riferisce la trattenuta.

I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.

1. MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

In primo luogo, occorre determinare l'imponibile cui commisurare il contributo di solidarietà ai sensi dell'articolo 8 del Tuir. La base di calcolo, a differenza del reddito su cui determinare l'IRPEF, non consente la deduzione degli oneri previsti all'articolo 10 del Tuir e di quelli legati all'abitazione principale. Di conseguenza, il prelievo di solidarietà avviene su un importo più elevato rispetto a quello dell'imposta personale. In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, dovrebbero essere deducibili anche dalla base imponibile del prelievo straordinario quei componenti negativi espressamente considerati dal datore di lavoro in base all'articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir, come, per esempio, i contributi obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge per fini assistenziali e previdenziali. Più problematica appare invece la possibilità di abbattere gli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del Tuir trattenuti direttamente dal datore di lavoro in base all'articolo 51, comma 2, lettera h) dello stesso Testo unico (ad esempio previdenza complementare, assegni periodici corrisposti al coniuge al coniuge separato).

Il contributo risulta deducibile dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, dell'addizionale comunale e di quella regionale. Pertanto l'ultima operazione da effettuare ai fini del calcolo riguarda lo scomputo dalla base imponibile ai fini IRPEF dell'importo trattenuto quale contributo di solidarietà. Lo scomputo va effettuato nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo, evitando così al sostituto l'obbligo di presentare la dichiarazione al solo fine di vedersi riconosciuto il diritto alla deduzione del contributo in questione. La deducibilità del contributo in esame è riconosciuta quindi in base al principio di competenza; ne consegue che i contribuenti deducono per competenza dal reddito complessivo rilevante ai fini IRPEF l'importo del contributo dovuto per il medesimo periodo di imposta, anche se determinato e versato nel periodo di imposta successivo. La deducibilità per competenza ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

Esempio

Reddito complessivo: € 350.000

Contributo solidarietà: € 1.500 $((350.000-300.000) \times 3\%)$

Reddito imponibile (al netto del contributo): € 348.500 $(350.000-1.500)$

2. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE "PENSIONI D'ORO"

L'art. 1 co. 486 della Legge di stabilità 147/2013 prevede che: "a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo."

La versione precedente della norma prevedeva che i pensionati cosiddetti "d'oro" subissero una riduzione del 5% sulla quota di reddito eccedente l'importo di euro 90.000 e fino ad euro 150.000, del 10% sulla quota eccedente l'importo di euro 150.000 e del 15% oltre ad euro 200.000.

La norma ad oggi prevede invece che dal 2014, sulle pensioni superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps (in base al trattamento minimo 2013 che è pari ad € 6.440,59 annui) corrispondente ad euro 90.168,26, sia dovuto un contributo pari al 6% della parte eccedente e fino all'importo lordo di 20 volte il suddetto trattamento minimo (euro 128.811,80), nonché del 12% sulla parte eccedente l'importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo e del 18% sulla parte eccedente le 30 volte il minimo in questione (euro 193.217,70).

Per determinare la base imponibile del contributo si deve considerare il trattamento complessivo lordo annuo, sulla base dei dati risultanti dal casellario centrale dei pensionati istituito a norma del DPR 1388/1971.

LEGGE di STABILITA' 2014 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' "PENSIONI D'ORO"				
Nr. x tmi (euro)		importi euro		
da	a	da	a	contributo
14 x 495,43	20 x 495,43	90.168,26	128.811,80	6%
20 x 495,43	30 x 495,43	128.811,80	193.217,70	12%
30 x 495,43	-	193.217,70	-	18%

3. INCOSTITUZIONALITA' DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

La Corte costituzionale, con sentenza del 5 giugno 2013, n. 116, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del contributo di solidarietà, che colpiva gli scaglioni di pensioni superiori a 90.000 euro annui, con una ritenuta del 5%, del 10% e del 15%, sulle parti che eccedevano i 90.000, i 150.000 ovvero i 200.000 euro annui (articolo 18, comma 22-bis, del DL 6 luglio 2011, n. 98). La sentenza della Consulta ha eliminato il "titolo giuridico" che autorizzava la ritenuta. La conseguenza è che quest'ultima si è tradotta in un "pagamento indebito", che ora l'istituto pensionistico deve restituire al pensionato (articolo 2033 del Codice civile: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato").

Con il messaggio n. 1284 del 22 gennaio 2014, l'Inps ha informato che saranno restituiti gli importi trattenuti nel periodo che va da agosto a dicembre 2011. In particolare, per quanto concerne le pensioni delle gestioni private, la restituzione avverrà sulla rata di pensione in pagamento al 1° febbraio; per le pensioni delle gestioni pubbliche, ex Inpdap, il rimborso avverrà con la rata di febbraio 2014, in pagamento il 16 febbraio; infine, per le pensioni delle gestioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, ex Enpals, la restituzione viene effettuata sulla rata di pensione in pagamento al 1° febbraio. È da sottolineare che, ai fini fiscali, le somme restituite vengono assoggettate alla tassazione separata.

Con il messaggio n. 11243 dell'11 luglio 2013, l'Inps aveva preso atto della sentenza della Corte costituzionale e predisposto il rimborso delle somme trattenute nel 2013, nonché la rideterminazione dell'importo dell'assegno senza più il prelievo.

Novità in materia di RW

La legge n. 97, del 6 agosto 2013, più comunemente nota come “legge europea”, entrata in vigore il 4 settembre 2013, ha modificato in modo incisivo la disciplina sul monitoraggio fiscale contenuta nel D.L. 167 del 1990, con particolare riguardo al regime sanzionatorio.

In ottemperanza ai rilievi sollevati dalla Commissione Europea attraverso il progetto denominato “EU Pilot¹”, vengono in parte semplificati (ed in parte complicati) gli adempimenti a carico dei contribuenti, ridotte le sanzioni e viene integrata la disciplina sul monitoraggio con quella inerente l’antiriciclaggio, attraverso l’utilizzo della stessa tipologia di dati e l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione, anche ai titolari effettivi delle disponibilità all’estero.

La disciplina sul “monitoraggio fiscale” e sulla tassazione dei redditi di fonte estera risale al 1990 con il D.L. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 227 del 1990. Tale disciplina ha come scopo quello di mantenere su tali proventi, in coerenza al principio della tassazione su base mondiale operante nel nostro ordinamento per tutti i soggetti residenti, un controllo costante e rigoroso da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Tale disciplina, che nel tempo ha subito svariate modifiche, con la recente “legge europea” è stata significativamente cambiata. Attraverso l’art. 9 della suddetta legge, recante *disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU*, il legislatore ha introdotto numerose modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale, sostituendo gli artt. 1, 2, 4, 5, e 6 del D.L. 167/1990.

Le principali novità riguardano:

1 Il progetto EU Pilot, operativo dall’aprile 2008, mira a fornire risposte più rapide e complete a quesiti riguardanti l’applicazione del diritto dell’UE, in particolare quelli rivolti da cittadini o imprese, e a proporre soluzioni ai problemi che possono sorgere in tale ambito, quando risulti necessaria una conferma della posizione di fatto o di diritto in uno Stato membro.

Il sistema è stato concepito per migliorare la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri e trovare soluzioni ai problemi riguardanti l’applicazione del diritto dell’UE o la conformità con quest’ultimo della legislazione di uno Stato membro nella fase iniziale, prima cioè dell’avvio di una procedura d’infrazione a norma dell’articolo 258 del TFUE. Ogniqualvolta si prospetti un possibile ricorso alla procedura d’infrazione, di norma si ricorre a EU Pilot prima che la Commissione dia avvio alla prima fase del procedimento a norma dell’articolo 258 del TFUE.

Nel quadro di EU Pilot, la richiesta di informazioni o la denuncia presentata sarà esaminata dal servizio competente della Commissione e inviata all’autorità dello Stato membro interessato unitamente ad eventuali domande o indicazioni evidenziate dal servizio stesso. Il richiedente sarà informato per iscritto che tale metodo viene utilizzato per trattare la sua corrispondenza. È stato fissato un termine generale di 20 settimane per la trasmissione delle risposte (10 settimane per le autorità degli Stati membri e 10 settimane per i servizi della Commissione). Il servizio competente della Commissione informa il richiedente della propria valutazione.

Vengono applicate le norme in materia di riservatezza dei dati personali: durante i contatti con le autorità nazionali, l’identità del richiedente viene divulgata soltanto se quest’ultimo lo ha espressamente autorizzato. Qualora per garantire una gestione efficace di determinate questioni risultasse indispensabile divulgare fatti inerenti al singolo caso, il richiedente ne viene informato.

- L'eliminazione, dal modulo RW, di tutte le comunicazioni previste dalle sezioni I e III, ciò che si traduce quindi in una semplificazione e riduzione degli adempimenti per i contribuenti non esercenti attività di impresa (eliminazione dei flussi).
- L'integrazione della disciplina sul monitoraggio fiscale con quella sull'antiriciclaggio, che consente all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza di richiedere agli intermediari dati e notizie relative ad operazioni finanziarie con l'estero, da chiunque poste in essere.
- Una sensibile riduzione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui al quadro RW di Unico che, riguarda sia i contribuenti che gli intermediari finanziari.

In definitiva, secondo quanto indicato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2013 n. 151663, le novità in materia di monitoraggio fiscale si applicano a partire dal periodo di imposta 2013; da qui è nata la necessità di concepire un nuovo modello RW all'interno del modello UNICO 2014 che consentisse:

- di evidenziare i soggetti che secondo la disciplina introdotta dalla L. 97/2013 risultano i "titolari effettivi" degli investimenti esteri;
- di escludere gli adempimenti prima contenuti nelle sezione I e III, indicando soltanto l'ammontare delle consistenze estere;
- di "liquidare" l'IVIE e l'IVAFE.

Soggetti interessati

I requisiti soggettivi per l'applicazione della normativa sul monitoraggio fiscale non sono cambiati rispetto a quanto previsto precedentemente l'entrata in vigore della "legge europea", per cui i soggetti interessati da tale disciplina rimangono le persone fisiche, le società semplici (e le associazioni equiparate ex art. 5 TUIR) e gli enti non commerciali residenti in Italia.

I soggetti interessati devono necessariamente essere fiscalmente residenti in Italia.

Le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, si considerano fiscalmente residenti se per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato sulla base di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del TUIR.

Ai sensi di quest'ultimo articolo si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, anche i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 168-bis, comma

1, del TUIR (cosiddetta “white list”) in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Sono inoltre ricomprese le persone fisiche (anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), fiscalmente residenti in Italia sulla base della nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base alla quale si considerano residenti *“le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”*.

La determinazione della residenza fiscale sarà possibile solo a fine anno, attraverso la verifica del requisito temporale di permanenza nel territorio italiano (183 giorni o 184 per anno bisestile). Una volta verificata la sussistenza di questo requisito esso retroagisce all’inizio del periodo di imposta.

Come cita la stessa circolare 38/E del 23 dicembre 2013, *“i contribuenti residenti, rientranti nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni”*.

Questo implica che nel caso di situazioni tali per cui la nuda proprietà sia separata dall’usufrutto, saranno tenuti all’effettuazione degli adempimenti dichiarativi entrambi i titolari dei suddetti diritti reali, nudo proprietario e usufruttuario, in quanto, come riportato dalla risoluzione 142/E del 30 dicembre 2010, entrambi i diritti sono in grado di produrre redditi imponibili in Italia.

Inoltre, nel caso in cui le attività finanziarie o patrimoniali siano in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario, con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.

Si precisa che l’obbligo di comunicazione non riguarda solo i titolari delle attività detenute all’estero ma anche coloro i quali ne hanno la disponibilità o la possibilità di prelievo come nel caso di delega al prelievo oppure in caso di possesso di attività per interposta persona (*trust*).

Per quanto riguarda la residenza fiscale “presunta”, il comma 2-bis dell’art. 2, del D.P.R. 917/1986 prevede che *“si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella*

Gazzetta Ufficiale". Fino all'emanazione del citato decreto, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato c.d. paesi *black list*².

L'assoggettamento alla disciplina sul monitoraggio fiscale è estesa a tutti coloro i quali, ai sensi della normativa sull'antiriciclaggio, possono essere considerati "titolari effettivi" delle disponibilità.

L'art. 1, comma 2, let. u), del D. Lgs. N. 231/2007 inquadra come *"titolare effettivo la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto"*³;

Per tali soggetti ("titolari effettivi") vengono posti gli stessi obblighi dichiarativi previsti per i detentori formali ossia i beneficiari economici⁴.

Secondo quanto previsto dall'allegato tecnico del D. Lgs. 231/2007 (art. 2) per "titolare effettivo" si intende⁵:

a) In caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

² Individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modificazioni.

³ Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d), D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D. Lgs. n. 151/2009.

⁴ Così come inquadrato nella disciplina OECD recentemente modificata con la *model tax convention: revised proposals concerning the meaning of "Beneficial Owner" in articles 10, 11 and 12. 19 october 2012 to 15 december 2012*.

⁵ Durante Telefisco 2014 è stato precisato che *"Le attività detenute all'estero per il tramite di una società italiana non devono essere indicate nel quadro RW. Qualora le stesse siano detenute per il tramite di una società localizzata in un Paese collaborativo il contribuente deve limitarsi a indicare il valore della partecipazione nella società estera. L'approccio look through deve, invece, essere adottato soltanto qualora il contribuente detenga una partecipazione superiore al 25 per cento in una società localizzata in un Paese non collaborativo: in tal caso deve indicare, in luogo della partecipazione, le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero dalla società. Qualora la partecipazione rilevante (almeno pari al 25%) sia in un trust l'approccio look through deve essere adottato anche nel caso in cui il trust sia residente in Italia, sempreché abbia attività finanziarie estere o investimenti all'estero. In particolare, come chiarito nella circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, in questi casi il contribuente deve indicare nel quadro RW, per ciascuna società o entità, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Per quanto riguarda, infine, le attività estere affidate in gestione o in amministrazione a un intermediario italiano che applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi da esse derivanti, vige il regime di esonero disciplinato dall'art. 4, comma 3, del DL n. 167/90. Nell'esempio di partecipazione qualificata l'esonero spetta qualora l'intermediario applichi la nuova ritenuta a titolo d'acconto prevista per i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente"*.

- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.
- b) In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
 - 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Con tale disposizione il legislatore sembrerebbe uniformarsi alle interpretazioni della Suprema Corte di Cassazione, accolte dall'Agenzia delle Entrate, che vanno nella stessa direzione⁶.

Tuttavia, l'estensione degli obblighi dichiarativi ai "titolari effettivi" individuata dalla legge europea, non è immune da eventuali obiezioni.

In primis si ricorda che la normativa sull'antiriciclaggio ha scopi diversi rispetto a quella sul monitoraggio visto che si pone lo scopo di individuare coloro i quali hanno, anche per via indiretta, il possesso o il controllo del patrimonio di una società e non tanto del reddito.

Evidentemente il legislatore mira a contrastare la detenzione di patrimoni all'estero da parte di contribuenti che utilizzino particolari strutture (holding) ed entità giuridiche (trust) costituite con investimenti che si collocano sotto la soglia previgente.

Obblighi dichiarativi

Come individuati in precedenza, le persone fisiche, le società semplici (e le associazioni equiparate ex art. 5 TUIR) e gli enti non commerciali residenti in Italia, che nel periodo di imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi in Italia, avranno l'obbligo di dichiararli pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività finanziarie estere, bensì "titolari effettivi" dell'investimento ai sensi della disciplina sull'antiriciclaggio⁷.

⁶ Confronta le sentenze della Sezione Tributaria n. 9320 dell' 11 giugno 2003, n. 10332 del 7 maggio 2007, n. 17051 e 17052 del 21 giugno 2010.

⁷ Circolare Agenzia delle Entrate 38/E del 23 dicembre 2013 paragrafo 1.1.1.: "Come precisato nel provvedimento del Direttore, sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esplicitamente soltanto alle persone fisiche, ai fini dell'obbligo di compilazione del quadro RW, lo status di "titolare effettivo" è riferibile anche agli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia. Inoltre, è opportuno rilevare che i casi previsti

La norma riformata fa ora riferimento agli investimenti all'estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi in Italia "detenute nel periodo di imposta".

Differentemente da quanto stabilito in precedenza, quando si parlava di investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi in Italia *al termine del periodo di imposta*, gli obblighi dichiarativi sembrerebbero riguardare anche la detenzione di tali attività per periodi inferiori all'anno. Nel quadro RW dovranno essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta ovvero al primo giorno di detenzione (di seguito, "valore iniziale") e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di seguito, "valore finale"), nonché il periodo di possesso.

La legge europea ha inoltre abolito l'obbligo previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 167/1990, di indicare in dichiarazione l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che, nel corso dell'anno, hanno interessato le attività detenute all'estero.

Come noto, infatti, prima dell'entrata in vigore della L. 97/2013, il Modello Unico prevedeva la suddivisione del quadro RW in 3 sezioni.

L'introduzione delle nuove disposizioni comporta l'eliminazione dal modulo RW della sezione III, trasferimenti da, verso e sull'estero.

Questa semplificazione è in linea con quanto richiesto dalla Commissione Europea attraverso il progetto EU Pilot.

La L. 97/2013 ha inoltre eliminato il riferimento al limite dei 10.000 euro al di sotto del quale, in precedenza⁸, non andava compilato il quadro⁹.

Inoltre la nuova disciplina, facendo venir meno i contenuti introdotti dall'art. 2, D.L. 167/1990, ha comportato anche l'eliminazione della sezione I del quadro RW che accoglieva

dalla norma in commento sull'individuazione del "titolare effettivo" si riferiscono al possesso di partecipazioni o interessenze in società o altre entità ed istituti giuridici non fittiziamente interposti. Infatti, come prima precisato, in presenza di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere dichiarato dal socio o dal beneficiario indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo. Sulla base del nuovo assetto normativo, si possono verificare diverse ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo. Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all'estero o attività estere di natura finanziaria, è confermato l'obbligo di indicarli nella dichiarazione dei redditi, così come già previsto nella previgente disciplina in materia di monitoraggio fiscale. E' il caso, ad esempio, dell'immobile detenuto all'estero o del conto corrente estero o della partecipazione in società estere, posseduti da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, senza alcuna interposizione. In questo caso, il contribuente è tenuto a valorizzare gli investimenti o le attività e ad indicarli nel quadro RW nonché ad indicare la propria quota di possesso espressa in percentuale. Nella differente ipotesi in cui il contribuente detenga tali investimenti o attività per il tramite di società o altre entità giuridiche, si possono verificare distinte fattispecie a seconda del veicolo attraverso il quale si realizza o meno il requisito della titolarità effettiva".

⁸ Art. 2 D.L. 167/1990.

⁹ Circolare Agenzia delle Entrate 38/E del 23 dicembre 2013 paragrafo 1: *L'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 nel testo riformulato conferma l'ambito soggettivo dei contribuenti obbligati, imponendogli di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Rispetto alla previgente disposizione, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l'obbligo dichiarativo. Pertanto, tali investimenti ed attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d'imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro (limite finora previsto). Inoltre, tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche 6 dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni.*

l'indicazione dei trasferimenti attraverso non residenti senza il tramite di intermediari italiani.

In definitiva, gli obblighi dichiarativi a carico dei contribuenti che in base alla normativa previgente avrebbero dovuto compilare le sezioni I, II e III del quadro RW vengono notevolmente semplificati essendo prevista la sola compilazione della sezione II che riguarda la consistenza degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria nel periodo di imposta.

Restano esclusi dagli obblighi di monitoraggio gli enti commerciali, le società ma anche gli enti pubblici, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia, i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità e le forme pensionistiche complementari per cui vale il regime fiscale sostitutivo.

L'esonero dagli obblighi in questione avviene inoltre quando le attività patrimoniali e finanziarie ed i contratti detenuti sono gestiti o amministrati attraverso intermediari residenti, a condizione che tali flussi e contratti siano assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Sono esonerate anche le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per le organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia e i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi¹⁰.

In particolare, per quanto riguarda diplomatici e frontalieri, l'esonero dal monitoraggio vale solo se l'attività lavorativa all'estero è stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d'imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia vi abbia trasferito le attività detenute all'estero¹¹.

¹⁰ Vedasi Agenzia delle Entrate, risoluzione 128/E del 10 dicembre 2013.

¹¹ Per un ulteriore approfondimento circolare A.E. n. 38/E del 23 dicembre 2013, paragrafo 1.2 esoneri soggettivi, paragrafo 3 esoneri oggettivi. Paragrafo 2: *Nessun obbligo di monitoraggio è posto in capo agli enti commerciali, alle società, siano esse società di persone (s.a.s., s.n.c., società di fatto) o società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., società cooperative), ad eccezione delle società semplici. Analoga esclusione è applicabile agli enti pubblici e agli altri soggetti indicati nell'articolo 74, comma 1, del TUIR. Al riguardo, si precisa che gli enti di previdenza obbligatoria (casce professionali) istituiti nelle forme di associazione o fondazione non rientrano tra gli enti pubblici e, pertanto, sono obbligati agli adempimenti del monitoraggio (cfr. Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 17961 del 24 luglio 2013). Con riferimento alle attività estere finanziarie e agli investimenti all'estero effettuati dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, nonostante essi siano inclusi tra gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, si ritiene che essi debbano essere considerati esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale dal momento che gli investimenti da essi detenuti non sono produttivi di redditi imponibili in quanto esenti dalle imposte sui redditi ai sensi del comma 5-quinquies del medesimo articolo 73, sempreché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale (cfr. risoluzione n. 43/E del 2 luglio 2013). Le medesime considerazioni valgono per i fondi immobiliari soggetti al regime fiscale di non imponibilità previsto dall'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché per le forme pensionistiche complementari soggette al regime fiscale sostitutivo di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Non sono soggetti all'obbligo di compilazione del quadro RW, inoltre, i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege ovvero in base ad 34 accordi internazionali ratificati in Italia e che prestano in via continuativa attività lavorative all'estero. In particolare, l'articolo 38, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha esonerato dall'obbligo di compilazione del quadro RW: 1. le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall'articolo 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Inoltre, per effetto dell'articolo 14, primo paragrafo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, tale esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività*

Tuttavia, pare che gli esoneri sopramenzionati perdano di significato in caso di possesso di investimenti esteri che scontano l'IVIE o l'IVAFE. Infatti, le istruzioni al modello UNICO 2014 precisano che anche se il contribuente risulta esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del modulo RW per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFE.

Sul punto sarà necessario un chiarimento, poiché visto che la C.M. 28/E/2012 ha disposto che l'IVIE è dovuta dall'usufruttuario, non è chiaro allora, in base alle nuove disposizioni, cosa debba indicare chi detiene la nuda proprietà.

Infine occorre rammentare le presunzioni "relative" previste dal riformato art. 6, D.L. 167/1990 e dall'art. 12, D.L. 78/2009.

Il primo prevede una tassazione presuntiva degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero senza che ne siano dichiarati i redditi effettivi. Tali redditi si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo di imposta a meno che non venga specificato, in sede dichiarativa, che tali attività non producono redditi.

L'art. 12, D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, e successive modifiche, prevede una presunzione relativa secondo la quale si considerano costituite con redditi sottratti a tassazione, le attività detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni

lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici. Beneficiano dell'esclusione in parola anche i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro, per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e che, in virtù dell'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, mantengono ai fini fiscali la residenza in Italia. Per tali soggetti l'esonero è riferito a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero; 2. i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. In tal caso, l'esonero si applica limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa. L'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al suo rientro in Italia, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all'estero. Ai fini dell'individuazione del momento in cui va verificato il presupposto soggettivo di esonero con riferimento alla condizione di "diplomatico" o di "frontaliere", nella risoluzione n. 128/E del 10 dicembre 2010, è stato specificato che, tale condizione deve sussistere alla data del 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento considerando che a tale data il contribuente deve verificare i presupposti di compilazione del quadro RW (ossia l'esistenza all'estero degli investimenti). Tuttavia, tale impostazione va ora coordinata con le modifiche normative introdotte dalla legge europea 2013. Infatti, come sarà meglio specificato nei paragrafi successivi, l'obbligo di monitoraggio non è più dipendente dalla sussistenza all'estero degli investimenti e dalla detenzione delle attività estere di natura finanziaria ad una specifica data (finora 31 dicembre del periodo d'imposta). Pertanto, l'esonero previsto per tale categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto qualora l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d'imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui trasferito le attività detenute all'estero. In sostanza, ai fini dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio, occorre verificare che la condizione di lavoratore all'estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni maggiore a 183 nell'arco dell'anno, anche se non continuativi. Qualora il lavoratore rientri in Italia dopo aver prestato la propria attività lavorativa all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta, può usufruire del predetto esonero sempreché, entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, non detenga più le attività all'estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dimesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta. Rimane naturalmente fermo, per i suddetti soggetti esonerati dal monitoraggio fiscale, l'obbligo di indicare nella dichiarazione annuale i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri. I lavoratori all'estero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono invece tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti.

ivi previste.

Sanzioni

Attraverso l'intervento dell'art. 9 della L. 97/2013, che ha apportato modifiche all'art. 5 del D.L. 167/1990, vengono, di fatto, attenuate le sanzioni a carico degli intermediari e dei contribuenti.

Per i primi, in caso di omessa trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 1 D.L. 167/1990, è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa dal 10% al 25% dell'ammontare dell'operazione non segnalata, a fronte di una precedente sanzione in misura fissa del 25% degli importi cui le violazioni si riferivano.

Per le comunicazioni dei contribuenti invece, nel caso di mancata compilazione della sezione II del quadro RW (investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia), le sanzioni variano dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati (prima andavano dal 10% al 50%).

Nel caso in cui tali investimenti o attività non dichiarati siano detenuti in paesi con regime fiscale privilegiato¹² (*black list*), le sanzioni raddoppiano andando dal 6% al 30%.

La circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 precisa inoltre che sulla questione sanzioni, opera il principio del *favor rei* sancito dall'art. 3, comma 3, D. Lgs. 472/1997, per cui le violazioni commesse alla data del 4 settembre 2013, momento di entrata in vigore della legge europea, sono soggette alle sanzioni in via ridotta.

Inoltre, sulla base del principio di legalità contenuto nell'art. 3, comma 2 del sopracitato decreto, viene altresì esclusa la sanzionabilità per il pregresso dell'omessa indicazione dei flussi.

La circolare 38/E/2013 ha chiarito infine che gli uffici possono disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Si precisa che, nel caso in cui il contribuente presenti il modulo RW entro 90 giorni dalla scadenza del termine, verrà applicata solamente la sanzione in misura fissa pari a 258 euro.

La stessa sanzione si applica nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa.

¹² Per approfondimenti circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 che fa riferimento al D.M. 04 maggio 1999 relativo alla disciplina del trasferimento di residenza delle persone fisiche ed al D.M. 21 novembre 2001 relativo alla disciplina sulle CFC. Sulla base delle disposizioni del Decreto del 2001 in tale ambito viene anche ricompreso il Lussemburgo.

Intermediari - “ritenuta d’ingresso”

Con le modifiche introdotte dalla legge europea al D.L. 167/1990, l’ambito degli intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria cui si applicano le disposizioni in tema di monitoraggio fiscale, viene rimandato all’art 11, commi 1 e 2, D. Lgs. 231/2007¹³.

Tali intermediari sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b), D. Lgs. 231/2007, relativamente ai contribuenti soggetti al monitoraggio, ivi compresi i soggetti non residenti.

Per mezzi di pagamento si intendono quelli indicati dall’art. 1, comma 2, let. i), del sopracitato decreto, e più precisamente il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno ed ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie.

L’art. 36, comma 2 fa riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore ai 15.000 euro indipendentemente dal fatto che si tratti di un operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate (operazione frazionata).

La nuova disposizione consente, differentemente da quanto accadeva prima, di effettuare il monitoraggio dei trasferimenti effettuati dai soggetti non residenti in modo analogo a quelli effettuati dai soggetti residenti, utilizzando le stesse procedure, con un notevole snellimento degli adempimenti ed una altrettanto notevole riduzione degli oneri.

Anche la disciplina previgente aveva l’obiettivo di impedire l’uso come prestanome di soggetti non sottoposti al monitoraggio, tuttavia era necessario, come rilevato dai documenti di accompagnamento alla L. 97/2013, l’utilizzo di apposite e costose modalità di lavorazione.

13 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste Italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento; d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; [l] gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB; m) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; [d] le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all’estero].

Con le nuove disposizioni gli intermediari residenti utilizzano, infatti, la stessa base dati dell' Archivio Unico Informatico (AUI) in uso per l'antiriciclaggio, che fornisce, rispetto a quella sul monitoraggio, un maggior grado di dettaglio delle rilevazioni con segnalazioni dei trasferimenti eseguiti sia dai soggetti residenti che dai non residenti.

Occorre sottolineare che gli intermediari sono obbligati ad applicare la ritenuta sui proventi di fonte estera non solo quando amministrano le attività finanziarie ma anche quando intervengono nella riscossione dei proventi.

Sul punto il riformulato art. 4, comma 2, del D.L. 167/1990 stabilisce un principio di carattere generale secondo il quale gli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, devono assoggettare a tassazione tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria, anche nel caso in cui tali investimenti e attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

Il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 4 in esame introducono una forma di tassazione alla fonte a titolo di acconto, "ritenuta d'ingresso", su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che derivano da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria.

La ritenuta si applica con aliquota del 20% a titolo di acconto per i redditi di capitale derivanti da mutui depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati alle lettere c), d), ed h) dell'art. 44 del TUIR, sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e dalle attività finanziarie.

Tuttavia è di recentissima pubblicazione un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze¹⁴ che, dopo pochi giorni dal debutto dell'obbligo per banche e intermediari finanziari di applicare la ritenuta del 20% sui bonifici dall'estero, ne ha sospeso la disposizione. La stessa Commissione Europea era intervenuta annunciando la verifica della compatibilità di tale misura con i trattati comunitari sulla libera circolazione dei capitali.

14 Comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze N° 46 del 19 febbraio 2014: *STOP ALLA RITENUTA AUTOMATICA DEL 20% SUI FLUSSI FINANZIARI DALL'ESTERO*. Su richiesta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato assunto in data odierna un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che sospende l'operatività della ritenuta del 20 per cento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari. Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari. L'evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all'evasione fiscale cross-border, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi, fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta alla fonte, atteso che le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni. Tale modello ha costituito la base per la nascita di un sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), presentato dall'OCSE nel gennaio scorso, e sottoposto all'approvazione del meeting del G20 di questo mese di febbraio. Lo scambio di informazioni costituisce il nuovo percorso condiviso per la lotta all'evasione fiscale internazionale. La disposizione che ha previsto l'obbligo, per gli intermediari residenti, di applicare la ritenuta del 20 per cento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, è stata originariamente predisposta, nel corso dell'anno 2012, nel quadro delle iniziative di risposta alla richiesta di informazioni della Commissione Europea (caso EU Pilot 171/11/Taxu), relative alla non proporzionalità degli adempimenti e delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, rispetto agli obiettivi di contrasto all'evasione perseguiti dall'Italia, attraverso il predetto monitoraggio. La stessa disposizione è stata introdotta nell'ordinamento soltanto il 6 agosto 2013 con la legge europea n. 97. Contestualmente al provvedimento di sospensione degli effetti della norma, è stata predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo - nell'ambito del disegno di legge concernente disposizioni per l'attuazione dell'accordo IGA con gli USA e per l'implementazione del Common Reporting Standard - una norma di abrogazione della ritenuta di cui sopra, ai fini di semplificazione.

Il Ministero dell'Economia ha quindi deciso di sospendere l'applicazione della ritenuta, disponendo che gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.

Tale misura era stata adottata durante le consultazioni con la Commissione Europea attraverso il progetto EU Pilot sul caso 1711/11/TAXU relativamente alla non proporzionalità degli adempimenti e delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale.

Tuttavia tutto è stato superato con l'introduzione di un modello di accordo intergovernativo per il contrasto all'evasione fiscale *cross-border* denominato IGA tra USA e altri paesi (FACTA) che costituisce la base del sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale (Common Reporting Standard).

Quindi, in attesa di una cancellazione definitiva dell'obbligo di effettuare la ritenuta, per la quale è necessaria una disposizione di legge tra l'altro già annunciata, come precisato nel comunicato stampa del MEF del 19 febbraio, attraverso una norma inserita nel disegno di legge che andrà ad attuare quanto previsto dall'accordo intergovernativo per lo scambio di informazioni tra USA ed altri paesi, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in data 19 febbraio 2014 col provvedimento 24663/2014 per modificare il provvedimento del 18 dicembre 2013 sul monitoraggio fiscale, stabilendo in sostanza che gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari finanziari sui redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria estere, per i quali va applicata la ritenuta del 20%, devono ritenersi operativi con riferimento ai redditi ed ai flussi finanziari a partire dal primo luglio 2014.

Col venire meno dell'obbligo di effettuazione della ritenuta torna quindi l'obbligo di compilazione del quadro RW per quelle attività finanziarie estere che hanno generato redditi imponibili in Italia sui quali non è stata effettuata alcuna ritenuta alla fonte.

NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE

COMPENSAZIONI ORIZZONTALI DEI CREDITI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL'IRAP DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 15.000

Dopo il vincolo posto dal DL 78/2009 sui crediti Iva (a decorrere dalla compensazioni realizzate dal 1° gennaio 2010, tanto per il credito annuale quanto per quello trimestrale), con la Legge di stabilità 2014 si è deciso di estendere analoga disciplina anche ai crediti relativi agli altri tributi. Dal 2014 sarà infatti necessario apporre un visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali dalle quali emergerà un credito tributario eccedente la soglia di euro 15.000 che il contribuente intende utilizzare in compensazione orizzontale. Nell'ultima edizione di Telefisco sono state date le prime indicazioni che permettono di delineare le regole per tale adempimento.

L'art. 1 co. 574 della Legge di stabilità 2014 prevede che *“a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”*.

La norma è molto succinta e propone quale soglia di monitoraggio il medesimo limite già previsto per le dichiarazioni Iva dall'articolo 10 del DL 78/2009, pari a euro 15.000. Si ricorda infatti che gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad una data soglia (€ 5.000), possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge; per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di € 15.000, invece, è necessario effettuare tramite soggetti a ciò abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione nella dichiarazione annuale del “Visto di conformità”.

Il nuovo limite interessa i crediti erariali che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, ossia in particolare il credito IRPEF e le relative addizionali, il credito IRES, i crediti per imposte

sostitutive (ad esempio un eventuale credito derivante dal regime dei minimi ex articolo 27 del DL 98/2011), il credito IRAP ed eventuali crediti scaturenti dal modello 770 per ritenute. Analogamente a quanto previsto per l'utilizzo in compensazione del credito Iva, l'obbligo del visto di conformità non dipende dall'entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall'ammontare del relativo utilizzo: pertanto, se un soggetto presenta una dichiarazione con euro 100.000 di credito ma decide di compensarne solo euro 10.000 (perché la differenza verrà chiesta a rimborso ovvero semplicemente ha preferito riportarla al successivo periodo d'imposta), non avrà alcun obbligo di farsi apporre il visto di conformità.

Circa la verifica di tali compensazioni, l'Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco ha chiarito come, analogamente ai crediti Iva, anche per tale nuovo adempimento la verifica vada effettuata solo sulle compensazioni «orizzontali» e non anche su quelle «verticali». Sarà quindi da intendersi compensazione verticale quella di un credito con debito successivamente sorti relativi alla medesima imposta (quindi anche gli acconti per l'anno successivo).

UN CASO PRATICO

Alfa Srl presenta un credito IRES 2013 in UNICO 2014 di € 100.000, che utilizza come segue:

- per € 12.000 a compensazione del saldo IRAP 2013;
- per € 88.000 a compensazione degli acconti IRES 2014.

In questo caso il visto di conformità non è necessario in quanto il credito utilizzato in compensazione orizzontale è inferiore ad € 15.000.

Non si tratta comunque dell'unico problema riguardante l'individuazione della soglia di monitoraggio, posto che la necessità di verifica può riguardare diverse imposte che scaturiscono da differenti modelli dichiarativi. Occorre infatti chiedersi se la soglia di euro 15.000 deve essere determinata:

- a) con riferimento a ogni singola imposta (codice tributo);
- b) con riferimento al singolo modello dichiarativo;
- c) con riferimento al cumulo delle differenti imposte risultanti dalle dichiarazioni.

Sul punto è arrivata una ulteriore precisazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha chiarito che la verifica debba essere condotta in relazione allo specifico credito, in relazione al quale verificare la soglia di euro 15.000 per l'apposizione del visto di conformità. L'Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco ha chiarito che tale limite di euro 15.000 sia riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.

In base a tale risposta fornita, occorre concludere che il visto si deve apporre quando il singolo codice tributo utilizzato in compensazione superi l'importo complessivo di euro 15.000.

UN CASO PRATICO

Il geometra Mario Rossi presenta il modello Unico e il modello Irap con esposti i seguenti crediti:

- credito IRPEF per € 14.000;
- credito per addizionale regionale € 1.500;
- credito per addizionale comunale per € 250;
- credito IRAP € 4.000 emergente dalla dichiarazione IRAP.

Tutti questi crediti sono liberamente compensabili senza visto di conformità in quanto relativi a diverse imposte, tutti al di sotto della soglia di € 15.000, indipendentemente dal fatto che alcuni di questi scaturiscano dalla medesima dichiarazione.

1. DECORRENZA ED EFFETTO DEI VINCOLI

La Legge di stabilità stabilisce infatti che i nuovi limiti alle compensazioni siano efficaci a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Questo significa che, riferendosi a contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la necessità di verificare l'apposizione del visto di conformità si avrà a partire dalle dichiarazioni dei redditi e Irap relative all'anno 2013, quindi il modello Unico 2014 per le imposte sui redditi e il modello IRAP 2014 per il tributo regionale.

In occasione di Telefisco è stato chiesto all'amministrazione finanziaria se anche per gli altri crediti, come accade per l'IVA, l'apposizione del visto di conformità e la presentazione della dichiarazione debbano essere preventive all'utilizzo in compensazione del credito. Ciò vorrebbe dire impedire la compensazione di crediti relativi al periodo d'imposta 2013 per buona parte del 2014.

In riferimento all'IVA, l'Agenzia delle entrate ha chiaramente dichiarato la necessità di trasmettere preventivamente il modello dichiarativo contenente l'attestazione di avvenuta esecuzione dei controlli finalizzati al rilascio del visto di conformità al fine di permettere la compensazione dei crediti per importi superiori ad euro 5.000 e/o euro 15.000, e ciò per

consentire gli opportuni controlli finalizzati a scartare la compensazione qualora effettuata senza il rispetto delle regole previste.

A differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai 5.000, per i quali la disposizione prevede che la compensazione possa essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, in questo caso l'Agenzia ha preferito una tesi più favorevole ai contribuenti, non prevedendo l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione. Sin dallo scorso primo gennaio, i contribuenti potevano utilizzare liberamente i propri crediti tributari in compensazione, anche per importi singolarmente superiori alla citata soglia di euro 15.000; questo, ovviamente, a condizione che al momento della presentazione della dichiarazione da cui tali crediti scaturiscono sarà necessario l'apposizione del visto di conformità.

2. CREDITO 2012

Altro tema che è stato esaminato durante Telefisco è quello riguardante i possibili effetti della nuova previsione relativamente all'eventuale credito maturato in relazione al 2012 (o comunque esposto in una dichiarazione relativa a un periodo d'imposta precedente quello che comprende il 31 dicembre 2013) e non ancora del tutto utilizzato. Come noto, tale credito può essere utilizzato anche nel corso del 2014, sino al momento in cui non verrà presentata la dichiarazione per il 2013, in quanto nel nuovo modello dichiarativo si andrà a cristallizzare la definitiva compensazione del credito precedente (nel quadro RN di Unico per il credito IRPEF o Ires, ad esempio).

Anche sotto tale profilo venne resa dall'Amministrazione finanziaria la propria interpretazione riguardante il credito Iva, interpretazione che oggi viene analogamente riproposta anche in relazione agli altri tributi. Sul punto si afferma che il credito pregresso possa essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale presentata nel 2014 (relativa al 2013), all'interno della quale tale credito viene rigenerato sommandosi all'eventuale credito maturato nel 2013.

UN CASO PRATICO

La società Alfa Srl ha presentato il modello Unico 2013 esponendo un credito Ires di € 100.000:

Detta società ha compensato nel corso del 2013 € 65.000 con anno di riferimento 2012.

Al primo gennaio 2014 presenta ancora un credito di € 35.000.

Vi sarà tutta convenienza a continuare a spendere il credito 2012 (compilando opportunamente il modello F24) in quanto esso è libero dalla necessità di apporre il visto di conformità.

I soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità sono:

- ✓ i responsabili dell'assistenza fiscale (RAF) dei CAF-impresе;
- ✓ gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- ✓ gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, anch'essi ai sensi del comma 3 dell'articolo citato.

In alternativa all'ottenimento del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del c.c. possono far sottoscrivere la dichiarazione da tali soggetti.

Peraltro, per i soggetti che appongono il visto di conformità, è necessaria la specifica iscrizione alla Dre di riferimento, adempimento che peraltro dovrebbe essere già stato gestito dalla maggior parte dei consulenti in relazione al precedente obbligo IVA (non pare che potrà essere chiesta ai professionisti una ulteriore e diversa iscrizione). Con ogni probabilità, sarà invece necessario adeguare la polizza assicurativa.

Ad oggi rimangono ancora non pochi dubbi in merito alle tipologie di controllo che occorrerà porre in campo per il rilascio del visto di conformità. Così come per il credito IVA, il monitoraggio non dovrà portare ad un'attestazione di merito, ma sarà una verifica di tipo esclusivamente documentale. Oggi non è dato conoscere nel dettaglio quali saranno le verifiche chieste al soggetto attestatore, ma si tratterà di verificare aspetti di regolarità formale della dichiarazione e della esistenza della documentazione di base, nonché la

corrispondenza dei dati indicati nel modello con le scritture contabili o gli altri documenti a supporto.

Sul punto, la circolare n. 57/E del 2009 aveva proposto uno schema di elementi da sottoporre a controllo che si era dimostrato davvero modesto, di fatto rendendo sicuramente leggero il visto apposto sulle dichiarazioni IVA. Si attende che l'Agenzia proponga anche per il nuovo vincolo sulle compensazione verifiche altrettanto snelle. Si ricorda che chi appone il visto di conformità non attesta la bontà del credito, ma sta solamente dichiarando di aver posto in essere determinati controlli.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L'art. 1 co. 618 - 624 ¹⁵ della L. 27.12.2013 n. 147 ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato, le somme iscritte nei ruoli o negli avvisi di accertamento esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione alla data del 31.10.2013.

I carichi iscritti a ruolo oggetto dell'agevolazione sono quelli emessi da uffici statali, agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche se per queste ultime, come si dirà in seguito, la questione rimane dubbia), Regioni, Province e Comuni.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa di Equitalia del 23 gennaio 2014, restano escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps e Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi. La sanatoria in commento non riguarda nemmeno il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, in quanto le stesse non sono citate nell'elenco degli enti interessati, da considerarsi tassativo. Pertanto, le cartelle ricevute da Equitalia Spa per la riscossione del diritto annuale non versato o per altre violazioni nel pagamento, sono dovute secondo le indicazioni e gli importi contenuti nella stessa cartella e con le scadenze in essa indicate, non rientrando nella sospensione delle procedure di riscossione. Tuttavia in questi casi sarà sempre possibile chiedere la dilazione degli importi dovuti direttamente al concessionario che per importi fino ad euro 50.000 richiede esclusivamente un'istanza con il numero delle rate richieste.

Nell'ambito della definizione agevolata delle cartelle, è stato specificato che sono sanabili le violazioni al Codice della strada ed i bolli auto, limitatamente ai soli interessi di mora.

¹⁵ Art. 1 L. 27.12.2013 n. 147:

618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Pertanto, in caso di definizione agevolata di multe notificate e non pagate entro 60 giorni, bisognerà versare l'importo indicato a titolo di multa per la violazione commessa e la maggiorazione del 10% sullo stesso importo, su base semestrale.

Si segnala che un emendamento al decreto "salva-Roma" ha prorogato il termine della sanatoria, inizialmente fissato al 28 febbraio, al nuovo termine del 31 marzo 2014. Una proroga che si lega ad un'altra modifica, apportata per rimediare ad una "svista" della Legge di Stabilità 2014 nell'introduzione della sanatoria. L'agevolazione è possibile, al momento, solo per le cartelle esattoriali (emesse da Equitalia), mentre restavano escluse le cartelle notificate ai contribuenti da parte di altri enti della riscossione, soprattutto locali, che valgono come "ingiunzioni fiscali". L'emendamento stabilisce infatti che la rottamazione potrà trovare applicazione anche per i debiti tributari che derivino da queste ultime, per le quali perciò si determina una sorta di equiparazione ai ruoli, dando in questo modo l'opportunità a tutti i cittadini, di beneficiare dell'annullamento degli interessi di mora delle cartelle, indipendentemente dalle modalità di riscossione e indipendentemente dalla società di riscossione che le ha notificate.

Entro la scadenza del 30/06/2014 i concessionari dovranno trasmettere a ciascun ente creditore, anche in via telematica, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della sanatoria. Entro lo stesso termine del 30/06/2014, i contribuenti che hanno aderito alla sanatoria, devono attendere l'invio da parte dell'agente della riscossione di una comunicazione, mediante posta ordinaria, che attesti il buon esito della procedura. Fino al 15 marzo resta, comunque, sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata.

1. ITER PER LA SANATORIA

I debitori possono estinguere il proprio debito, senza il pagamento di interessi (né da ritardata iscrizione a ruolo né di mora) versando in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, l'ammontare originariamente iscritto a ruolo a titolo di imposta e sanzioni, ovvero quello residuo ancora dovuto in caso di pagamento rateale già in corso, oltre all'aggio della riscossione dell'8 per cento, ai sensi dell'art. 17 del DLgs 112/99. Il beneficio della sanatoria è dunque basato esclusivamente sul risparmio legato agli interessi.

Con un emendamento al decreto salva-Roma approvato dall'Aula del Senato, il termine della sanatoria inizialmente fissato al 28 febbraio è stato rinviato al 31 marzo 2014.

Occorre precisare che tale agevolazione proposta dalla manovra 2014 ha decisamente minore appeal rispetto a quella prevista dall'art. 12 della L. 289/2002 che riconosceva, oltre alla cancellazione degli interessi di mora, anche uno sconto sulle somme dovute pari al 75%, mentre il residuo del 25% si sarebbe potuto versare in due rate annuali. L'attuale agevolazione consiste, infatti, soltanto nello "stralcio" di alcune tipologie di interessi quali gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73 (dovuti nella misura del 4% annuo), nonché gli interessi di mora previsti dall'art. 30 del DPR 602/73.

Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono quelli calcolati direttamente dall'ufficio, secondo il tasso fissato per legge, a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna all'agente della riscossione dei ruoli nei quali le somme sono iscritte. Gli interessi di mora, invece, sono applicati dall'agente della riscossione quando il pagamento delle somme iscritte a ruolo non avviene entro sessanta giorni dalla notifica della cartella. Tali interessi maturano a decorrere da quel momento fino alla data del pagamento. La misura di questi ultimi, ad oggi pari al 5,23%, non è prefissata dal legislatore ma è stabilita annualmente dal Ministero delle Finanze, in base alla media dei tassi bancari attivi.

Non dovrebbero invece essere oggetto di sanatoria gli altri tipi di interessi quali ad esempio:

- gli interessi relativi all'imposta sulle successioni non versata entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, ai sensi dell'art. 37 co. 2 del DLgs 346/1990;
- gli interessi da sospensioni amministrativa ex art. 39 del DPR 602/73.

Per comprendere se è possibile aderire alla mini-sanatoria in base alla propria posizione debitoria, i contribuenti interessati dovranno visionare (anche recandosi direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione o tramite consultazione online) il proprio estratto di ruolo, ovvero gli importi iscritti a ruolo e le somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi affidati ad Equitalia, al fine di individuare le cartelle e gli atti che potranno essere oggetto di rottamazione.

Circa le modalità di pagamento, Equitalia ha chiarito che non deve essere presentata alcuna istanza di adesione alla definizione; infatti i soggetti che vogliono aderire alla rottamazione dei ruoli devono provvedere al pagamento del dovuto recandosi fisicamente presso gli sportelli dell'agente della riscossione, ovvero, in alternativa, potranno utilizzare, per ciascuna cartella da rottamare, un singolo bollettino postale Modello F35, avendo cura, di annotare sul

fronte dello stesso, nello spazio intestato “eseguito da”, la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”, in quanto mancante un campo riservato alla causale del versamento.

Più restrittiva risulta essere, invece, la modalità di pagamento per coloro che avessero già ottenuto un piano di rateazione ai sensi dell'articolo 19 del DPR n.602/1973 e intendessero comunque “definire” in tutto o in parte le somme ivi incluse (in ragione della composizione del piano): in tale circostanza, al fine di garantire la corretta estinzione/rimodulazione dello stesso piano, il pagamento potrà avvenire solo presso gli sportelli dell'agente della riscossione. Ad ogni modo, nel computo delle somme dovute, non dovranno essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione.

2. PENDENZA DELLA LITE

La sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi previsti dalla Legge di stabilità presentava diversi dubbi, che sono stati chiariti in occasione di Telefisco 2014.

In primo luogo non era chiaro se fosse possibile o meno far rientrare nella sanatoria le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o di secondo grado. Il dubbio era sorto in quanto nel testo della norma si faceva riferimento ai “carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni” senza specificare null'altro.

In occasione di Telefisco è stato precisato che anche le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o di secondo grado possono essere sanate. E' stato inoltre chiarito che la definizione agevolata riguarda anche tutte le tipologie di iscrizioni a ruolo effettuate da Uffici dell'Agenzia delle Entrate per tributi e relativi accessori effettuate:

- a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (articoli 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/1973);
- in pendenza di giudizio in esecuzione di atto impugnato (art. 15, DPR n. 602/1973 o art. 68, DLgs n. 546/1992).

Con riferimento alle somme derivanti da controlli formali, si è posto poi il problema in merito alla possibilità di cessare o meno la materia del contendere nel caso in cui il contribuente abbia impugnato l'atto e successivamente aderisca alla sanatoria.

A tale proposito, nella risposta fornita in occasione di Telefisco è stata effettuata una distinzione tra le varie ipotesi che possono presentarsi:

1. ai sensi dell'art. 46, DLgs n. 546/1992, la materia del contendere viene meno anche con riguardo alle spese di lite, considerato che si tratta di "casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge", per i quali "le spese del giudizio estinto [...] restano a carico della parte che le ha anticipate";
2. se invece la definizione agevolata avviene in presenza di sentenza definitiva recante condanna alla rifusione delle spese di lite, queste ultime sono dovute. In caso di pendenza dei termini di impugnazione di pari sentenza, residua l'interesse all'impugnazione limitatamente alle spese, salvo rinuncia o accordo fra le parti.
3. Se, infine, il ruolo definito riguarda solo una parte della pretesa tributaria oggetto del giudizio pendente (per esempio, se si tratta di controversia riguardante un avviso di accertamento in relazione al quale il contribuente definisce l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di un terzo effettuata in pendenza del primo grado di giudizio o di due terzi in pendenza di secondo grado di giudizio), con l'eventuale definizione delle somme, non viene meno la materia del contendere, di conseguenza la controversia prosegue il suo iter nei modi ordinari.

In caso di sentenza favorevole al contribuente, gli importi definiti e versati a titolo di somme in pendenza di giudizio non saranno rimborsati in quanto la definizione agevolata è un atto irrevocabile. Come il funzionario di Equitalia ha avuto modo di precisare a Telefisco, le somme pagate per beneficiare validamente della definizione agevolata non possono mai essere rimborsate. In altri termini, se il contribuente esercita la facoltà di aderire alla definizione agevolata, la scelta va considerata definitiva e non modificabile.

Riassumendo, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, la definizione agevolata può riguardare, anche le cartelle impuginate, anche se ancora in contestazione e in attesa di giudizio. In questo caso, l'adesione fa cessare integralmente la materia del contendere, pur se le spese del giudizio estinto restano a carico del contribuente ricorrente che le ha sostenute.

3. I CASI PRATICI

A. RATEAZIONE IN CORSO:

LA SITUAZIONE

Mario Rossi ha già ottenuto la dilazione per alcune cartelle esattoriali. Pur essendo ancora in corso la dilazione, ora vorrebbe aderire alla definizione agevolata per le somme residue. Cosa

deve fare per calcolare e pagare le somme ancora dovute, scomputando gli interessi dilatori sulle somme residue?

IL POSSIBILE COMPORTAMENTO

Per chi avesse già ottenuto un piano di rateazione e intendesse comunque definire in tutto o in parte le somme, il pagamento potrà avvenire solo presso gli sportelli di Equitalia che contestualmente effettuerà il calcolo delle somme da versare al netto tra l'altro degli interessi di dilazione sulla somma da definire.

B. LA CESSAZIONE DELLA LITE

LA SITUAZIONE

Un contribuente ha impugnato la cartella di pagamento scaturita dal controllo formale della dichiarazione dei redditi e del conseguente disconoscimento di spese mediche portate in detrazione. La Ctp, però, non ha ancora fissato l'udienza. Intanto, altre Ctp e Ctr per lo stesso caso si sono pronunciate contro il contribuente. Come comportarsi?

IL POSSIBILE COMPORTAMENTO

Il diretto interessato può valutare l'opportunità di aderire alla definizione agevolata, anche se le cartelle impugnite sono in attesa di giudizio. In tale circostanza, l'adesione fa cessare integralmente la materia del contendere ma le spese del giudizio estinto restano a carico del contribuente ricorrente che le ha sostenute.

C. IL RIMBORSO DELLE SPESE

LA SITUAZIONE

Antonio Bianchi ha impugnato un accertamento in Ctp: il giudizio è ancora pendente. Tuttavia, vorrebbe aderire alla sanatoria dei ruoli per quanto concerne l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in pendenza di giudizio ossia di 1/3 delle maggiori imposte e interessi dovute prima della pronuncia della Ctp. Può farlo?

IL POSSIBILE COMPORTAMENTO

Il contribuente può optare per la sanatoria, risparmiando il pagamento degli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo. Tuttavia, le somme pagate per la definizione agevolata non possono mai essere rimborsate, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole nel giudizio sulla pretesa definitiva.

D. DILAZIONE PER I CONTRIBUTI

LA SITUAZIONE

Un contribuente deve pagare delle cartelle su contributi Inps. Vuole avvalersi della sanatoria e credeva di poterne usufruire. Tuttavia, dopo aver contattato l'agente di riscossione, si è sentito rispondere che le cartelle degli enti previdenziali non rientrano nella definizione agevolata. Che cosa può fare?

IL POSSIBILE COMPORTAMENTO

Dalla definizione agevolata sono state escluse le cartelle su contributi Inps e premi Inail. In questi casi si potrà comunque chiedere la dilazione degli importi dovuti all'agente della riscossione. La dilazione per debiti fino ad euro 50.000 sarà concessa automaticamente senza necessità di provare la temporanea difficoltà.

4. ROTTAMAZIONE DI CARICHI DI RUOLO FORMATI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE

La Legge di stabilità richiama esplicitamente la sola normativa interna escludendo, in caso di pagamento delle somme iscritte a ruolo, gli interessi per ritardata iscrizione previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto.

Il richiamo agli artt. 29 e 30 del DPR n. 602/73 pone il problema circa l'ammissibilità della "rottamazione" dei carichi di ruolo formati dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto la disciplina degli interessi connessi al pagamento dei diritti doganali, oltre i termini di scadenza, è contenuta nell'articolo 86 del DPR n. 43/1973. Viene dunque da chiedersi se per questi ruoli la definizione sia esclusa alla luce del tenore letterale della norma o se si tratti di una semplice dimenticanza del Legislatore.

La tesi dell'esclusione appare in contrasto, con l'espressa menzione dell'agenzia delle Dogane tra gli enti creditori per i quali è ammessa la rottamazione, all'interno del Comunicato Stampa di Equitalia del 23 gennaio 2014.

Tuttavia, la precisa formulazione dell'art. 1, co. 618, lett. a) della Legge di stabilità, espone al rischio di una mancata accettazione della richiesta di definire un carico di ruolo formato da un ufficio doganale.

Si necessita di un chiarimento da parte dell'amministrazione finanziaria per risolvere la discutibile formulazione normativa.

LA RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA IN 120 RATE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Con la conversione in legge del «decreto del fare» (DL 69/2013) è stata prevista la possibilità di rateizzare i debiti con Equitalia fino a 120 rate. L'articolo 52 del DL 69/2013 ha introdotto il nuovo comma 1-quinquies all'articolo 19 del DPR 602/73, disponendo che *“la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:*

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;*
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma”.*

Il decreto ministeriale del 6 novembre 2013 ha fornito poi le linee guida per l'attuazione di questi piani di rientro.

All'atto della richiesta di un piano di rateazione il debitore può richiedere alternativamente:

- a) un piano di rateazione ordinario, fino a un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ai sensi dell'art. 19 co. 1 DPR 602/1973;
- b) un piano di rateazione straordinario, ossia fino a 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità ai sensi del combinato disposto dei co. 1 e 1-quinquies, dell'art. 19 DPR 602/1973.

Per il piano ordinario, se il debito non supera i 50.000 euro, è sufficiente presentare un'istanza all'agente della riscossione, indicando il numero di rate che si vorrebbe ottenere. Per debiti superiori a questa soglia è necessario presentare il modello ISEE.

Per i piani straordinari (dilazione a 120 rate), il debitore deve trovarsi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Tale condizione deve essere attestata dallo stesso debitore con un'istanza motivata in cui attestare la propria difficile situazione economica da presentare all'agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui all'art.3 co. 2 DM del 6/11/2013. La norma infatti concede la «maxi» dilazione solo se si verificano contemporaneamente due condizioni:

- l'impossibilità per il contribuente di pagare secondo un piano di rateazione ordinario (72 rate);
- la solvibilità in relazione al numero massimo di rate concedibili con le nuove disposizioni.

Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata concedibile con un piano ordinario:

- a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati risulti superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;
- b) per le imprese, invece, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile e l'indice di liquidità ((liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente) sia compreso tra 0,50 e 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Solo in presenza di questi requisiti sarà possibile ottenere le 120 rate, perché è dimostrato che una rata ordinaria sarebbe insostenibile per il contribuente. Nello specifico il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione al rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al co. 2 lett. a) e b) secondo le tabelle A e B allegate al decreto.

Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

1. PROROGA DELLA DILAZIONE

Il beneficio può essere concordato sia ai nuovi piani di dilazione, sia a quelli già in corso, su richiesta del debitore.

In relazione ai nuovi piani di dilazione, all'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario il debitore può alternativamente:

- a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del DPR n. 602/1973;
- b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura

economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del DPR n. 602/1973.

In caso di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può alternativamente:

- a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi del comma 1-bis), dell'art. 19, del DPR n. 602/1973;
- b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del DPR n. 602/1973.

I piani di rateazione ordinari ed ai piani di rateazione in proroga ordinari già accordati (con le vecchie regole) alla data di entrata in vigore del decreto (6 novembre 2013), possono, su richiesta del debitore, essere aumentati fino a 120 rate. Ovviamente, devono sussistere le condizioni previste dal decreto per la proroga straordinaria, ossia la comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e la verifica che il debitore non possa eseguire il pagamento secondo un piano ordinario.

2. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA DILAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 co. 3 DPR 602/1973 (così modificato dall'art. 52 co. 1 lett. a) n.2 DL 21/06/2013 n. 63, convertito con modificazione dalla L. 09/08/2013 n.98, in vigore dal 21/08/2013), in caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione di otto rate (anche non consecutive):

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato.

Nel provvedimento emesso il 6 novembre 2013 non è indicato nulla sulla decadenza rispetto a rateizzazioni già in corso. Tuttavia, con una nota di Equitalia del 1° luglio 2013, era stato evidenziato che le nuove regole si sarebbero dovute ritenere già operative per le "vecchie" rateazioni.

Da ciò dovrebbe conseguire che anche per i vecchi piani, si incorre nella decadenza dal beneficio solo al superamento dei nuovi limiti. La disposizione riguarda solo i contribuenti il

cui debito è già stato trasferito a Equitalia e non anche gli omessi versamenti che possono essere "sanati" con il pagamento dei cosiddetti avvisi bonari. Questi ultimi possono essere rateizzati in un massimo di sei rate trimestrali per debiti fino a 5.000 euro ovvero in 20 rate trimestrali per quelli superiori. Non è necessaria alcuna istanza: basta versare la prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della pretesa.

Le somme non pagate contenute in questo atto sono poi iscritte a ruolo. Da quel momento diventano un credito di Equitalia che, successivamente, procederà con la notifica della cartella di pagamento. Va evidenziato che sull'avviso bonario le sanzioni sono calcolate nella misura del 10% dell'importo omesso, mentre sulle cartelle di pagamento sono pari al 30 per cento. Nonostante la pesante incidenza di queste percentuali, molti contribuenti preferiscono attendere la successiva iscrizione a ruolo pur di poter accedere a una rateizzazione più leggera. La possibilità di ottenere una dilazione a 120 rate rappresenta un buon aiuto per i contribuenti in difficoltà che hanno debiti col fisco. Lascia però perplessi la scelta di non prevedere una dilazione lunga anche nella fase degli avvisi bonari. Onorando il debito già con il pagamento dell'avviso bonario il contribuente usufruisce di sanzioni ridotte e non paga l'aggio della riscossione a Equitalia. Se si fosse prevista una maxi-dilazione anche per gli avvisi bonari, il contribuente avrebbe risparmiato almeno il 40-50 per cento, rispetto a quanto bisogna versare in seguito alla cartella. Infine, fosse stata prevista una dilazione più lunga degli importi contenuti negli avvisi bonari, avrebbero beneficiato della maxi-rateazione, nella maggior parte dei casi, solo i contribuenti che avendo dichiarato tutto al fisco, non hanno poi versato il dovuto. Ora, invece, prevedendo la maxi-rateazione sulla cartella, ne beneficranno tutti i debitori del fisco, anche chi evade le imposte e poi viene individuato.

3. DINIEGO DELLA DILAZIONE

Malgrado la direttiva di Equitalia (n. 2070 del 27 marzo 2008), imponesse che il diniego della rateazione potesse essere impugnato solo innanzi al Tar, gli ultimi interventi delle Sezioni unite della Cassazione (7612/2010, 5928/2011) hanno riconosciuto la giurisdizione delle commissioni tributarie qualora il diniego della rateizzazione della cartella riguardi debiti di natura tributaria. Ciò vorrebbe dire che, dal punto di vista pratico, laddove la cartella da rateizzare riguardasse debiti anche di natura non tributaria (previdenziali, sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, ecc.), il contribuente si troverebbe in

condizioni di dover adire i diversi giudici competenti impugnando, presso ognuno di essi, il diniego alla rateizzazione della medesima cartella.

La Cassazione ha confermato con sentenza n. 15647/2010 che spetta alla Commissione Tributaria la decisione in merito alla rateizzazione dei tributi da parte della società di riscossione. Tale sentenza ribadisce, tra l'altro, quanto già sancito con ordinanza 30 marzo 2010, n. 7612 sempre a Sezioni Unite ed ha altresì chiarito che, a seguito della riforma ex articolo 12 della Legge n. 448/2001, la giurisdizione tributaria si applica a "qualsiasi controversia in materia di imposte e tasse, e, pertanto, anche alla concessione di agevolazioni, quali, appunto, la rateizzazione, visto che la stessa attiene alla fase della riscossione, precedente, pertanto, a quella della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'*an*, il *quantum* o le modalità di esecuzione del rimborso".

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A. CON I DEBITI DA ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

1. COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON SOMME DOVUTE IN BASE AGLI ISTITUTI DEFINITORI DELLA PRETESA TRIBUTARIA E DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'art. 9 co. 1 del DL 8.4.2013 n. 35, conv. L. 6.6.2013 n. 64, ha inserito l'art. 28-quinquies¹⁶ nel DPR 602/73, disciplinando l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241:

- dei crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
- con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario;
- su specifica richiesta del creditore.

Con il DM 14.1.2014, pubblicato sulla *G.U.* 23.1.2014 n. 18, sono state emanate le disposizioni attuative di tale disciplina.

Con il provv. dell'Agenzia delle Entrate 31.1.2014 n. 13917, è stato approvato il nuovo modello di versamento denominato "F24 Crediti PP.AA."; con la ris. dell'Agenzia delle Entrate 4.2.2014 n. 16, è stato invece istituito un apposito codice tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del nuovo modello "F24 Crediti PP.AA."

Per essere utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, i crediti commerciali devono essere:

¹⁶ 1) I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2) I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

- vantati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale;
- maturati al 31.12.2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;
- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
- stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.

Le certificazioni del credito devono essere convertite in formato telematico su istanza del creditore, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica, predisposta dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e accessibile all'indirizzo Internet <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

L'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti commerciali certificati può avvenire, su specifica richiesta del creditore, con le somme dovute per effetto dei seguenti istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario:

- accertamento con adesione (artt. 1-13 del DLgs. 218/97);
- definizione degli inviti a comparire (artt. 5 co. 1-bis e 11 co. 1-bis del DLgs. 218/97);
- definizione dei processi verbali di constatazione (art. 5-bis del DLgs. 218/97);
- acquiescenza/omessa impugnazione (art. 15 del DLgs. 218/97);
- definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97);
- conciliazione giudiziale (art. 48 del DLgs. 546/92);
- reclamo e mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92).

2. COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON SOMME DOVUTE IN SEGUITO A CARTELLE ESATTORIALI

In data 11 febbraio 2014 è stato approvato dalla Camera l'emendamento al DL 145/2013 ("Destinazione Italia"), convertito in legge in data 20 febbraio 2014, il quale ha aggiunto all'articolo 12 il nuovo comma 7-bis che stabilisce *"la compensazione per il 2014 delle cartelle esattoriali nei confronti delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., che siano stati certificati secondo le modalità di cui ai D.M. Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma sia inferiore o pari al credito vantato"*.

La versione originaria della norma prevedeva la "sospensione" dei ruoli esattoriali a favore dei soggetti che vantavano crediti verso la P.A., tale impostazione però rischiava di

comprometterne l'efficacia in quanto non si capiva come mai si sarebbe dovuto "sospendere" la posizione debitoria di chi invece, era titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, nonché certificato dallo stesso ente debitore.

Per l'operatività della nuova disposizione si attende l'emanazione di un decreto applicativo del MEF, di concerto con il MISE, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto 145/2013 "Destinazione Italia" approvata in data 20 febbraio 2014.

Il DM attuativo stabilirà i criteri per l'individuazione degli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei loro elenchi all'agente di riscossione, e soprattutto si spera che possa chiarire l'elemento più discutibile della norma, ovvero la limitazione della fruibilità ai soli soggetti per i quali «la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato». Dal tenore letterale della norma pare infatti, che i soggetti con un ammontare di debiti maggiore di quello costituito da crediti, non possano fruire della nuova disposizione. Un'impostazione di questo tipo crea una spaccatura fra i contribuenti, differenziando i creditori a seconda del valore del credito vantato.

La compensazione è limitata alle cartelle di pagamento e non si estende quindi né agli avvisi bonari né agli importi derivanti da istituti definatori della pretesa tributaria quali ad esempio accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ecc. come già disciplinati dall'art. 28-quinquies DPR 602/73. Nulla è detto in ordine alla data di notifica della cartella. Considerato che per le cartelle notificate sino a fine 2012 la compensazione è già ammessa, in forza dell'articolo 28 quater¹⁷ del DPR 602/73, saranno interessate anche le cartelle più recenti. Ugualmente, non vi sono indicazioni temporali in ordine alla data di riferimento del credito verso il settore pubblico, come contenuto invece nell'art. 28-quinquies che richiama esclusivamente crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012. L'unico elemento di carattere temporale è quello secondo cui la facoltà di compensazione dovrà essere esercitabile nel 2014.

¹⁷ A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, ⁽²⁾ delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. ⁽³⁾ L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. ⁽⁴⁾ Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. [...]

La natura del debito esattoriale è indeterminata. In linea teorica, dunque, qualunque tipologia di morosità verso l'agente della riscossione potrebbe essere compensata, sia tributaria sia patrimoniale (multe stradali, canoni ecc.).

Si precisa che la compensazione del credito è solo una delle modalità di utilizzo della certificazione. I creditori possono infatti cederla alle banche o agli intermediari finanziari abilitati, ai sensi della legislazione vigente, che possono concedere anticipazioni o subentrare nel credito, in caso di cessione pro solvendo o pro soluto. Con le modifiche apportate dall'emendamento sarà ancora più ampia la possibilità di utilizzare la certificazione, potendo infatti il creditore compensare i crediti con le somme dovute per tributi erariali, regionali e locali, per i contributi assistenziali e previdenziali, per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a prescindere dalla data di notifica, nonché per gli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'agente della riscossione. Come sopra detto, le concrete modalità attraverso le quali potrà darsi luogo alla compensazione non sono, però, ancora conosciute in quanto si attende l'emanazione del decreto interministeriale che ne chiarirà le regole.

1. ITER DELLA PROCEDURA

Si evidenzia che sono interessate alla disposizione tutte le imprese e, verosimilmente, anche i professionisti, poiché sono menzionati i crediti per prestazioni professionali.

Deve inoltre trattarsi di crediti derivanti da somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali. L'elencazione è molto ampia e comprende praticamente tutte le tipologie contrattuali che riguardano i rapporti con la pubblica amministrazione. Anche la natura del debitore è definita con formulazione generica, poiché include tutti i soggetti qualificabili come "pubblica amministrazione". L'attuale formulazione dell'art. 28-*quater*, DPR 602/1973, infatti, richiama tassativamente i crediti verso lo Stato, Enti Pubblici nazionali, Regioni, Enti Locali ed Enti del servizio sanitario nazionale.

La norma, precisa che la nuova modalità di recupero dei crediti è limitata a quelli "*certificati secondo le modalità previste dai decreti del ministro dell'Economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012*".

Il primo aspetto che occorre tenere in considerazione, ai fini dell'applicabilità della norma, è quindi la certificazione dei crediti; imprese e professionisti infatti, al fine di poter scomputare dalle cartelle esattoriali pendenti le somme "*scaturenti da un contratto avente ad oggetto*

somministrazioni, forniture e appalti¹⁸ nei confronti della pubblica amministrazione” ancora in fase, dovranno acquisire la certificazione del proprio credito che deve essere “certo, liquido ed esigibile¹⁹” attraverso la Piattaforma di certificazione elettronica del credito.

Ai fini dell’ottenimento di tale certificazione il creditore deve accreditarsi sulla piattaforma predisposta dal Ministero dell’Economia, all’indirizzo <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti>.

Se il creditore è una società o un’impresa individuale, può operare direttamente tramite la piattaforma elettronica di certificazione attraverso il titolare o un suo rappresentante. Per potersi accreditare alla piattaforma, egli deve:

- ✓ inserire alcune informazioni personali;
- ✓ fornire la scansione di un valido documento d’identità;
- ✓ sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità;
- ✓ indicare quali società o imprese individuali rappresenti (alcuni dei dati sono reperiti automaticamente dal sistema mediante un collegamento con il Registro delle Imprese).

Le credenziali di accesso si compongono di due elementi distinti: il sistema PCC prevede, infatti, l’invio separato di tali elementi, rispettivamente, alla persona che ha effettuato l’accredito e alla casella di posta elettronica certificata (PEC) registrata sul Registro delle imprese della società o impresa individuale rappresentata. Solo l’utilizzo congiunto di entrambi gli elementi consente di completare correttamente la registrazione sul sistema.

La procedura è invece differente nel caso in cui il creditore sia un soggetto non obbligato all’iscrizione presso il Registro delle imprese, come ad esempio, un professionista o un’associazione non riconosciuta.

In tal caso per procedere all’accredito sulla piattaforma bisogna necessariamente effettuare un riconoscimento attraverso la pubblica amministrazione nei cui confronti si è creditori, ed una volta ottenute le credenziali di accesso si può accedere alla piattaforma.

¹⁸ Il credito deve riferirsi ad un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

¹⁹ a) il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalla vigenti disposizioni contabili. Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili. Pertanto, in assenza di contratto perfezionato o di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, delle necessarie registrazioni contabili, gli enti non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l’appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili;

b) il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare del credito, è da ricondursi agli elementi del titolo giuridico;

c) l’esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni, sta ad indicare l’assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

Per quanto infine riguarda le pubbliche amministrazioni, l'accreditamento alla piattaforma dev'essere effettuato dal responsabile attraverso un sistema identico a quello delle imprese.

Una volta effettuato l'accesso, il creditore può inoltrare l'istanza di certificazione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice utilizzando un'apposita funzionalità. Sulla piattaforma è presente un modulo parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore (inserite in fase di registrazione) che deve essere completato fornendo le informazioni relative alla pubblica amministrazione debitrice di cui si chiede la certificazione, le fatture poste a fondamento del credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa.

Il sistema permette di monitorare e verificare lo stato di avanzamento del processo di certificazione e il creditore riceverà comunicazioni sul rilascio della certificazione e/o sulla insussistenza o inesigibilità del credito tramite la Pec. Nel caso in cui, nei successivi 30 giorni, la pubblica amministrazione debitrice non rilasci la certificazione o rilevi l'insussistenza del credito, il creditore procedente potrà richiedere la nomina di un commissario ad acta tramite un'apposita istanza da proporre sempre attraverso la piattaforma con un modulo fornito dal sistema. La pubblica amministrazione debitrice o, in caso di nomina, il commissario ad acta, una volta effettuati i controlli, provvedono a certificare il credito o a rilevarne l'insussistenza.

Si sottolinea che dovrebbe essere possibile utilizzare anche le certificazioni "cartacee" rilasciate dalle Amministrazioni non ancora "agganciate" alla piattaforma elettronica; in quest'ultimo caso però, il documento cartaceo dovrà essere convertito in formato telematico con istanza del creditore da presentarsi attraverso l'apposita funzione presente sul sito.